



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale  
Servizio competitività delle aziende agricole

Prot. 3560/VII.7.7

Cagliari, 10.03.2016

> Al Coordinamento regionale dei collegi dei Periti  
Agrari e dei Periti Agrari laureati  
Via Mestre, 8  
09126 Cagliari

e p.c. > Al Servizio istruttorie e attività ispettive di Argea  
Sardegna  
Viale Adua, 1  
07100 Sassari

**Oggetto: Delib.G.R. n. 40/20 del 7 agosto 2015 – Fondo speciale per il ristoro dei danni subiti dagli imprenditori agricoli a causa degli eventi alluvionali del novembre 2013. Modifica della Delib.G.R. n. 47/19 del 25 novembre 2014. Riscontro richiesta di chiarimenti e proroga.**

Si riscontra la nota del 23 febbraio u.s., con la quale codesto Coordinamento ha sollecitato chiarimenti su diversi aspetti delle direttive di attuazione dell'aiuto richiamato in oggetto ed ha richiesto inoltre la concessione di un periodo di proroga per la presentazione delle domande di aiuto.

In premessa alle risposte sulle singole osservazioni è necessario richiamare due aspetti di carattere generale connessi con la norma che istituisce l'aiuto per il ristoro dei danni subiti dagli imprenditori agricoli a causa degli eventi alluvionali del novembre 2013 e che, per la loro natura, limitano fortemente l'attività discrezionale di questa Amministrazione e determinano le risposte stesse.

Innanzitutto, l'aspetto letterale della norma che nella parte in cui definisce il Fondo speciale precisa che *"Il fondo è destinato al ristoro dei danni sul campo subiti dalle colture in atto certificati con perizia di professionista abilitato. ...La perizia è sottoposta, per la verifica di veridicità, al controllo dell'Argea alla quale è demandato il compito di avviare le procedure sanzionatorie conseguenti alle dichiarazioni mendaci"*.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio competitività delle aziende agricole

A ben vedere, il legislatore non solo ha voluto chiaramente precisare i beneficiari dell'aiuto, ovvero gli imprenditori agricoli, ma anche la tipologia dei danni ristorabili, ossia i danni sul campo subiti dalle colture in atto, e lo strumento attraverso cui tali danni devono essere certificati, cioè la perizia del professionista abilitato.

La perizia del professionista è il secondo aspetto introdotto dal legislatore che comprime l'ambito discrezionale dell'attività amministrativa, limitandola a mera verifica delle dichiarazioni rese, e accresce invece quella del perito che ha la libertà di scegliere il metodo estimativo e gli elementi da utilizzare nella definizione della stima. Infatti, con la perizia il tecnico abilitato sottoscrive la perizia confermando la certezza del contenuto sotto la propria personale responsabilità e attestando la veridicità del tutto con una specifica formula dichiarativa riportata nella perizia. Il perito si assume la responsabilità di falsi ideologici e materiali compiuti nella redazione della perizia. Le rese medie delle produzioni, i valori medi, nonché lo schema di perizia elaborato da Argea Sardegna, vanno considerati come elementi di riferimento, e solo come tali devono essere interpretati, che si è scelto di mettere a disposizione dei tecnici con lo spirito di agevolarne l'attività, ferma restando la loro discrezionalità di cui sopra.

Altro elemento, che appare opportuno ricordare, è collegato con le ragioni che sempre ispirano l'istituzione degli aiuti per compensare i danni recati dagli eventi atmosferici eccezionali, ossia sostenere il reddito degli agricoltori, ridotto come nel caso in questione in conseguenza diretta dell'evento, e o ripristinare il potenziale produttivo delle loro aziende. Non si tratta di risarcimento del danno, che presuppone l'illecito ed è regolamentato da norme specifiche dell'ordinamento nazionale, bensì, appunto, di aiuti, la cui portata e intensità è dettata più dai limiti della finanza pubblica, sempre più risicati per questo genere di interventi, oltretutto dal quadro normativo comunitario in materia di aiuti di stato, che dalla volontà del legislatore stesso e della pubblica amministrazione che li esegue. In questo quadro, pertanto, non devono essere ritenuti ingiusti i comportamenti di un'amministrazione che nell'attuare tali aiuti opera solo nel rispetto delle regole vigenti e delle disponibilità finanziarie volta per volta individuate, perseguendo giustizia, equità, efficienza ed efficacia dell'azione.

Con riferimento ai singoli quesiti si chiarisce quanto di seguito riportato.

- 1) Gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 e il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio competitività delle aziende agricole

trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, prevedono che la perdita di reddito possa essere calcolata a livello annuo di produzione dell'azienda agricola o a livello delle colture o del bestiame. Tale revisione va coordinata con quella prevista dagli stessi Orientamenti e dal regolamento che stabiliscono che *“qualora la riduzione di reddito del beneficiario..., sia calcolato sulla base del livello di colture o di bestiame, solo i danni materiali connessi a tali colture o bestiame devono essere presi in considerazione”*. Ne consegue, per converso, che se nell'attuazione degli aiuti per i danni materiali, Misura 126 del PSR Sardegna 2007/2013, non è stata operata tale specificazione il calcolo della perdita di produzione deve essere calcolato a livello annuo di produzione dell'intera azienda.

- 2) Il calcolo della perdita di reddito deve essere riferito all'anno e non all'annata agraria, quindi va fatto per l'anno dell'evento ed eventualmente per ciascun anno successivo interessato alla distruzione completa o parziale dei mezzi di produzione.
- 3) Il valore dei reimpieghi può essere determinato in via indiretta operando una stima analitica, oppure in via diretta utilizzando, laddove disponibili, i prezzi relativi a transazioni di beni analoghi. In alternativa possono essere impiegati i prezzi medi e le rese medie pubblicati.
- 4) Poiché nelle aziende zootecniche le produzioni foraggere sono, in genere, reimpiegate nel ciclo produttivo, valgono le considerazioni di cui al punto 3).
- 5) Nel definire le avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale il regolamento 702/2014 stabilisce che sono tali le *“condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, forti piogge o grave siccità che distruggano più del 30% della produzione media annua di un agricoltore calcolata sulla base: a) dei tre anni precedenti o b) di una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato”*. La riduzione del 30% va valutata, quindi, in termini di produzione.
- 6) Condizione per l'accesso all'aiuto è l'esistenza di un nesso causale diretto tra l'evento e il danno, ne consegue che la perdita di reddito deve essere apprezzabile e direttamente connessa con l'evento alluvionale. Quanto al metodo estimativo impiegato e agli elementi utilizzati per suffragare la stima valgono le considerazioni già esposte e rientranti nella sfera propria dell'attività peritale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione generale

Servizio competitività delle aziende agricole

- 7) L'intervento è destinato al ristoro dei danni sul campo subiti dalle sole colture in atto al momento dell'evento, restando quindi escluse dall'aiuto le scorte, ancorché presenti in azienda all'epoca dell'evento. L'ammissibilità delle scorte appare possibile solo con una modifica della norma che preveda espressamente tale possibilità.
  - 8) Si ribadisce quanto precisato nel punto 6), significando che laddove si è proceduto al ripristino delle colture poliennali, previsto tra le altre voci di spesa dalla Misura 126, dev'essere dimostrato che ciò è stato determinato dagli effetti dell'evento e non da scelte di tecnica colturale.
  - 9) La distruzione completa o parziale delle colture arboree, che sono mezzi di produzione e anch'esse previste tra le voci di spesa dalla Misura 126, è inevitabile produca effetti anche negli anni successivi a quello dell'evento. Pertanto se ne può tenere conto nella determinazione delle perdite di reddito alle condizioni di cui al punto 6).
  - 10) Non si ritiene sia un costo pertinente.
  - 11) Tale possibilità è contemplata dal decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agropastorale n. 668/DecA/10 del 10 marzo 2016.
  - 12) Anche questa possibilità è prevista dal decreto appena richiamato.
- Il decreto dell'Assessore appena richiamato demanda ad un provvedimento dell'Agenzia Argea la concessione di un congruo periodo di proroga.

**F.to Il Direttore del Servizio**

Graziella Carta